



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 90

del **30 GEN. 2026**

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la messa a disposizione di personale dipendente per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria nell'ambito dei Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina 2026.

Proposta n. 14 del **29 GEN. 2026**

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore

dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile

U.O.C. Affari Generali

dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Cinardo ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- l'art. 15 della L. 241/90, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- in data 24 giugno 2019 il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ha espresso la decisione di ospitare la XXV edizione dei Giochi olimpici e la XIV edizione dei Giochi Paralimpici invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo;
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e dalla D.G.R. Lombardia XII/2931 del 5 agosto 2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;
- con la sopracitata DGR Lombardia n. XII/2931 del 5 agosto 2024 è stato altresì approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026";

Rilevato che:

- il Servizio Sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano – Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia, nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- per la realizzazione del succitato progetto l'ASST GOM Niguarda ha previsto l'avvalersi dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, pubblicando a tal fine avvisi di reclutamento, distinti per profilo, ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;

Premesso che:

- con pec registrata al prot. generale n. 17280 del 25/8/2025 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicato anche ASST GOM Niguarda) ha trasmesso a

questa Arnas l'elenco dei dipendenti che spontaneamente hanno partecipato agli avvisi di reclutamento di cui sopra e, contestualmente, chiesto alla stessa la disponibilità alla stipula di una convenzione per la messa a disposizione di tale personale per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026, presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia;

- con pec del 5/9/2025 questa Arnas ha trasmesso all'ASST GOM Niguarda la nota prot. generale n. 18179 del 5/9/2025, con la quale ha manifestato la disponibilità a stipulare la convenzione;
- con pec registrata al prot. generale n. 26511 del 23/12/2025 l'ASST GOM Niguarda ha trasmesso la bozza di convenzione, unitamente ad un nuovo elenco aggiornato dei dipendenti dell'Arnas che hanno partecipato agli avvisi e che sono stati selezionati per le attività previste, per eventuale condivisione;
- dopo interlocuzioni tra gli Uffici di questa Arnas e dell'Azienda richiedente la convenzione, con mail del 19/1/2026, registrata al prot. generale n. 941 del 22/1/2026, l'ASST GOM Niguarda ha trasmesso la versione aggiornata della bozza di convenzione, per eventuale condivisione;

Acquisiti agli atti:

- la disponibilità a partecipare alle attività oggetto della convenzione da parte dei dipendenti di questa Azienda che hanno partecipato agli avvisi e che sono stati selezionati per le attività previste, di cui all'elenco trasmesso dall'ASST GOM Niguarda (All.1);
- il parere favorevole alla partecipazione alle succitate attività reso dai Responsabili delle Unità operative di appartenenza dei dipendenti di questa Azienda di cui all'elenco trasmesso dall'ASST GOM Niguarda;
- il parere favorevole “in linea sanitaria” del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 296/AA.GG. del 26/1/2026;

Preso atto:

- che la manifestazione nel suo complesso (Giochi Olimpici e Paralimpici) avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 e il 15 marzo 2026 e che le attività verranno espletate secondo le modalità e nelle sedi meglio dettagliate all'art. 3 della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

- che i dipendenti di questa Arnas identificati nell'Allegato 1, per effetto della convenzione in oggetto, nei giorni individuati dall'ASST GOM Niguarda e comunicati a questa Azienda (prot. generale n. 1467 del 26/1/2026), svolgeranno temporaneamente, per massimo 5 giorni ciascuno, la propria attività lavorativa ordinaria presso le sedi e secondo la turnazione riportata nella succitata nota;
- che l'ASST GOM Niguarda si impegna a corrispondere all'Arnas Garibaldi, per ciascuna unità di personale arruolato, un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore lavorate, secondo le modalità meglio dettagliate all'art. 4 della convenzione;
- ai dipendenti verrà riconosciuta la differenza tra l'importo stipendiale giornaliero e la somma corrisposta dall'ASST GOM Niguarda. L'eventuale eccedenza rispetto alle ore istituzionali verrà riconosciuta in base alle tariffe di cui all'art. 4 della convenzione. Il pagamento di tali ulteriori eventuali spettanze sarà subordinato all'incasso delle relative somme trasferite all'Arnas dall'ASST GOM Niguarda;
- che, ai sensi dell'art. 7 della convenzione, l'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio infortuni dei dipendenti dell'Arnas di cui sopra;
- che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi e comunque non oltre il 30 aprile 2026;

Atteso che:

- la collaborazione tra l'ASST GOM Niguarda e l'Arnas Garibaldi consentirà di perseguire l'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano – Cortina 2026;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'impiego di proprio personale dipendente, che spontaneamente ha partecipato agli avvisi di reclutamento (All.1), per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026, presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, alla Direzione Sanitaria Aziendale, ai Responsabili delle Unità operative di appartenenza dei dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, al Medico Competente, al Responsabile dell'Unità di Fisica Sanitaria, al Settore Risorse Umane e al Settore Economico Finanziario;
- **Demandare** al Settore Risorse Umane e al Settore Economico Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività.


ALLEGATI: 1) Elenco nominativo dipendenti Arnas che hanno partecipato ai bandi di reclutamento all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e sono stati selezionati per svolgere le attività oggetto della convenzione (prot. generale n.26511 del 23/12/2025).

2) Comunicazione turni l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (prot. generale 1467 del 26/1/2026).

BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'impiego di proprio personale dipendente, che spontaneamente ha partecipato agli avvisi di reclutamento, per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026, presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, alla Direzione Sanitaria Aziendale, ai Responsabili delle Unità operative di appartenenza dei dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, al Medico Competente, al Responsabile dell'Unità di Fisica Sanitaria, al Settore Risorse Umane e al Settore Economico Finanziario;
- **Demandare** al Settore Risorse Umane e al Settore Economico Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo
Antonella Cinardo

____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____
e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al
_____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro
la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE

**PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEI
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026**

TRA

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDÀ (di seguito indicato anche ASST GOM Niguarda per ragioni di brevità), con sede legale in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3, C.F./P.IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante in qualità di Direttore Generale pro tempore;

E

L'Azienda Arnas Garibaldi di Catania (di seguito indicata anche Arnas Garibaldi per ragioni di brevità), con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, in atto rappresentata da dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale ;
Congiuntamente definite Parti.

Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamato l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Richiamato l'art. 91, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024;

PREMESSO CHE:

- la decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026 venne effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è la c.d. "Legge olimpica" (Legge 8 maggio 2020, n. 31);
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31

gennaio 2024 e dalla D.G.R. Lombardia XII/2931 del 5 agosto 2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- sempre con D.G.R. Lombardia n. XII/2931 del 5 agosto 2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 (già parzialmente definito con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024);
- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;
- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro

settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test.

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;
- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate;
- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;
- ASST GOM Niguarda ha richiesto ad Arnas Garibaldi di stipulare una Convenzione finalizzata alla messa a disposizione del proprio personale dipendente che ha aderito ai bandi per il reclutamento del personale necessario allo svolgimento delle attività presso le strutture olimpiche della Regione Lombardia;
- Arnas Garibaldi ha accolto favorevolmente tale richiesta, specificando le condizioni e modalità meglio descritte di seguito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali "Milano-Cortina 2026" prestata da Arnas Garibaldi a favore di ASST GOM Niguarda. L'attività di assistenza sanitaria consiste nella partecipazione dei dipendenti dell' Arnas Garibaldi (così come identificati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione) alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Art. 2 Personale interessato

Arnas Garibaldi si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori, personale addetto all'organizzazione ed ai servizi). L'elenco del personale dipendente di Arnas Garibaldi è identificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione. Le parti danno atto che l'allegato in questione può subire modifiche in costanza di convenzione mediante scambio di nota tra le parti.

Art. 3 Modalità di espletamento dell'attività

Arnas Garibaldi si impegna, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, a far frequentare al personale arruolato un periodo di formazione obbligatoria in presenza propedeutica da 1 (una) a 5 (cinque) giornate, con calendario che verrà definito tra le Parti con congruo anticipo affinché il Servizio di afferenza del personale di Arnas Garibaldi coinvolto non venga compromesso o

penalizzato. Durante lo svolgimento delle Olimpiadi l'assistenza sanitaria sarà prestata nelle Venue olimpiche, sui campi di gara, nelle Medical Stations, nei Policlinici Olimpici e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione. Rientrano tra le attività regolate dalla presente Convenzione anche quelle svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (in particolare attività svolte in occasione di test event). La suddetta attività si articolerà in turni della durata massima di 12 (dodici) ore, di norma per moduli pari a 5/7 (cinque/sette) giorni, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003 e art. 14 della Legge 161/2014).

Art. 4 Accordi economici e modalità di pagamento

L'ASST GOM Niguarda si impegna a corrispondere all' Arnas Garibaldi per ciascuna unità di personale arruolata con riferimento agli avvisi di reclutamento (richiamati in premessa):

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica
- un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore lavorate, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues, come di seguito riportato:

| PROFILO | TARIFFA/h |
|--|-----------|
| DIRIGENTI MEDICI (4 profili operativi) | |
| DIRIGENTI FARMACISTI | 80 € |
| DIRIGENTI PSICOLOGI | |

| | |
|----------------|------|
| INFERMIERI | |
| TSRM | |
| FISIOTERAPISTI | 50 € |
| PODOLOGI | |
| OSS | 30 € |

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'Arnas Garibaldi un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici.

Per quanto attiene pasti alloggio e trasporto si richiamano le condizioni previste negli avvisi di reclutamento delle candidature richiamati in premessa.

L'Arnas Garibaldi una volta ricevuto il consuntivo e concluse le risultanze, provvederà all'emissione di fattura per l'attività di turno, ovvero di formazione, oggetto della presente Convenzione, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda.

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'Arnas Garibaldi un documento consuntivo a conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Art. 5 Idoneità

L'Arnas Garibaldi si impegna a valutare preventivamente l'idoneità fisica su turni h. 24 all'impiego del personale oggetto della presente Convenzione così come elencato nell'Allegato 1.

Art. 6 Rischio Radiologico

L'Arnas Garibaldi si impegna a garantire la sorveglianza sanitaria prevista per il personale dipendente ai sensi del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ad ottemperare quanto previsto dall'art. 112 di tale decreto.

L'ASST GOM Niguarda, si impegna, in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione fornendo i relativi D.P.I., a fornire la formazione specifica e ad ottemperare quanto previsto dall'art.113 del sopracitato decreto.

Il professionista è tenuto ad attivarsi a tutela della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, adottando le misure ed attuando gli adempimenti previsti dall'art. 118 e dalle altre disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.

Art. 7 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio di infortuni dei professionisti dell'Arnas Garibaldi.

In caso di infortunio, si applicherà la normativa di riferimento e l'ASST GOM Niguarda, per il tramite del Responsabile della Venue, provvederà a darne comunicazione all'Arnas Garibaldi all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it .

L'Arnas Garibaldi si impegna a comunicare all'INAIL il cambio di sede lavorativa e altri eventuali adempimenti necessari previsti dalla legge.

Il personale di Arnas Garibaldi, che in attuazione della presente convenzione utilizzi il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità", è consapevole che l'Arnas Garibaldi, e l'ASST GOM Niguarda sono sollevati da qualsiasi

responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

L'Arnas Garibaldi è sollevata da ogni responsabilità diretta e indiretta per l'attività svolta con la presente Convenzione.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., cd. "Codice Privacy").

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla Convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a dare notizia ai professionisti reclutati circa l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Art. 11 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente Convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella

Allegato A – Tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'ASST GOM

Niguarda.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono

a carico esclusivo della parte che la richiede.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la

previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale

dott. Alberto Zoli

per l'Arnas Garibaldi di Catania

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giannanco